CAMERA DEI DEPUTATI N. 2183

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHETTINO

Nuove norme in materia di personale non docente della scuola

Presentata il 9 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È a tutti noto che il Parlamento, con la legge 30 luglio 1973, n. 477, delegò l'emanazione delle norme sul personale di segreteria, tecnico ed ausiliario. Di conseguenza il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 420, all'articolo 1 disciplinò le carriere del personale non insegnante della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole speciali statali e di ogni altra istituzione scolastica ed educativa, escluse quelle di istruzione universitaria.

Per ciascuna delle suddette carriere, il medesimo decreto del Presidente della Repubblica stabilì i ruoli delle carriere, le qualifiche e le modalità di promozione alle qualifiche superiori nell'ambito dei ruoli, oltre alle funzioni per il segretario e alle mansioni per il personale della carriera esecutiva ed ausiliaria.

Con l'articolo 8 il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974, attribuì agli uffici scolastici provinciali la responsabilità amministrativa dei predetti ruoli con l'obbligo, quindi, di provvedere al reclutamento, agli atti di carriera, al trattamento di quiescenza e previdenza, ai trasferimenti del relativo personale ed alla eventuale utilizzazione dello stesso in altri compiti e funzioni.

Sebbene, quindi, il decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 420, con gli opportuni richiami al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, abbia inteso dare piena attuazione alla legge delega 30 luglio 1993, n. 477, disciplinando in maniera completa e razionale lo stato giuridico di tutto il personale non insegnante statale, permangono nella

legislazione scolastica vecchie disposizioni ancora vigenti ed in contrasto con la normativa voluta dal legislatore nel 1974.

Si tratta del regio decreto 5 maggio 1923, n. 1054, che sembrava fosse stato superato con gli interventi legislativi citati, ma che invece risulta irrazionalmente essere ancora vigente.

Si tenga conto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974, all'articolo 28 recita: « Nel ruolo provinciale dei segretari sono inquadrati gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono ai ruoli della carriera di concetto del personale non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione classica e magistrale, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, degli istituti d'arte e dei licei artistici, degli istituti e scuole speciali statali ».

Di contro, l'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ancora vigente, recita: « Il personale di segreteria dei licei-ginnasi e degli istituti magistrali è a carico dello Stato *(omissis)*, quello dei licei scientifici e degli istituti tecnici a carico delle province (regio decreto legislativo agosto 1931, n. 1069, e articolo 7 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) ».

Le disfunzioni che derivano dalla dimenticanza del legislatore del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 1974 di abrogare il regio decreto n. 1054 del 1923, sono di notevole rilievo: le amministrazioni provinciali non hanno la competenza e l'organizzazione idonee per la gestione di un servizio complesso qual è quello dell'istituzione scolastica, per cui si registra, nel panorama generale dell'istruzione tecnica e scientifica, un notevole caos: conduttori di mezzi meccanici assegnati con non definite funzioni esecutive; impiegati di concetto utilizzati, in alcuni casi, come applicati, in altri come segretari; cantonieri adibiti a magazzinieri o ad aiutanti tecnici o con mansioni di bidelli.

Il contrasto tra la norma del 1974 e quella del 1931 è veramente eclatante: con la prima il legislatore affronta il problema della razionalizzazione dello stato giuridico di tutto il personale non docente delle scuole e istituti statali di ogni ordine e grado, ma dimentica di sopprimere la seconda norma del 1931, per cui realizza una razionalizzazione incompleta che ha dato addirittura adito a problemi di contenzioso per i dipendenti che risultano in servizio presso licei classici con annessi licei scientifici o presso licei scientifici con annessi licei classici, essendo per essi le competenze divise tra Stato e province.

Con la presente proposta si intende completare la razionalizzazione dello stato giuridico di tutto il personale della scuola statale, dando così piena attuazione alla legge delega 30 luglio 1973, n. 477.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità).

1. La presente legge disciplina tutte le carriere del personale non insegnante della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole speciali e di ogni altra istituzione scolastica ed educativa, escluse quelle di istruzione universitaria secondo il disposto del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 e del testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ART. 2.
(Abrogazione di norme).

1. È abrogato l'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

2. Il personale di segreteria, gli assistenti, i macchinisti ed il personale in servizio nei licei scientifici e negli istituti tecnici sono a carico dello Stato.

ART. 3.
(Norme transitorie).

1. Il personale indicato nell'articolo 2, comma 2, che sia stato assegnato ai licei scientifici ed agli istituti tecnici, viene inquadrato nei ruoli corrispondenti alle funzioni o alle mansioni per le quali abbia maturato almeno tre anni di servizio continuativo al 1° gennaio 1995.

2. Al personale non insegnante appartenente ai ruoli delle amministrazioni provinciali ai sensi del regio decreto 6 maggio

1923, n. 1054, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 e del titolo II del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. I finanziamenti assegnati alle amministrazioni provinciali in virtù del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e dell'articolo 144 del regio decreto 6 maggio 1934, n. 383, per quanto concerne la gestione del personale di cui alla presente legge, sono ridotti in misura corrispondente alla riduzione degli organici esistenti al 1° gennaio 1995, per essere trasferiti ai competenti capitoli di bilancio dell'amministrazione centrale, che disporrà l'assegnazione ai provveditorati agli studi o alle direzioni provinciali del tesoro in ragione della conseguente revisione degli organici, che dovrà essere disposta dai competenti uffici con decorrenza 1° gennaio 1996.

Stampato su carta riciclata ecologico

DDL12-2183
Lire 500